

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E DEL PATROCINIO A PERSONE, ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Capo I - FINALITÀ E DIFFUSIONE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente testo regolamentare disciplina la concessione di contributi e benefici economici ad enti ed associazioni di diritto pubblico e privato, che venga effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della legislazione di settore interessata dai singoli procedimenti, assicurando equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici e la concessione di patrocini, con esclusione degli interventi rientranti nell'ambito dell'assistenza sociale, disciplinati dai competenti regolamenti, nonché le provvidenze rivolte a particolari categorie di utenti, disciplinati dalle rispettive leggi di settore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) "concessione di contributi" la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi culturali, sportivi, associativi, aggregativi, di volontariato e di cura del tempo libero;
- b) "attribuzione di benefici economici" la concessione gratuita o a prezzo agevolato di beni mobili e immobili e servizi comunali.

ART. 3 - PUBBLICA DIFFUSIONE

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dei provvedimenti derivanti dalla sua applicazione.

CAPO II - PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI

ART. 4 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubblici e privati che operano per le seguenti finalità:

- a) istruzione, formazione, educazione e cultura;
- b) impegno civile, solidarietà, tutela e promozione dei diritti umani e socio assistenziali
- c) promozione della pratica dello sport;
- d) promozione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) valorizzazione e tutela dell'ambiente e conservazione dei beni artistici e storici;

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

ART. 5 - DESTINATARI

1. La concessione di contributi e benefici economici, in relazione alle disponibilità di bilancio, viene disposta:

- a) per Associazioni, Enti e Istituzioni operanti all'interno del territorio del Comune di Camino al Tagliamento;
- b) per associazioni non riconosciute LEGALMENTE COSTITUITE, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune.

ART. 6 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Nei casi particolari previsti dall'articolo 4, comma 2, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione di cui al presente regolamento, possono essere concessi contributi anche prescindendo dall'acquisizione di parte della documentazione di cui ai successivi artt. 10, 17 e 20.

ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. All'interno del Bilancio annuale comunale, qualora vi sia disponibilità finanziaria, è iscritto un apposito capitolo, rubricato secondo le finalità individuate dall'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad e) e dall'articolo 12, i cui fondi, sono assegnati secondo le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.

CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 8 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere:

- a) ordinari per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni;
- b) straordinari per manifestazioni, interventi o iniziative di carattere generale e per attività organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - CONTRIBUTI ANNUALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. La concessione di contributi ordinari è finalizzata al sostegno dell'ordinaria attività sociale ed è esclusivamente riservata agli Enti o Associazioni aventi sede nel Comune di Camino al Tagliamento.

2. Nel caso di associazioni alle quali sia stato riconosciuto un contributo annuale durante il precedente esercizio, la liquidazione dell'acconto per l'anno corrente, avverrà solo dopo la presentazione e la verifica del rendiconto relativo all'anno precedente.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o legale rappresentante dell'ente.

ART. 10 - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di specifiche manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

2. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti e proventi vari.

3. L'erogazione del contributo impegnato è disposta in un'unica soluzione in seguito alla presentazione della rendicontazione della spesa effettuata.

ART. 11 - PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, attività consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale; deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.

2. Il patrocinio del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima della manifestazione cui si fa riferimento.

3. La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente e inoltrata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

4. Il Sindaco valuta la specifica richiesta e assume apposito formale provvedimento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Camino al Tagliamento". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei singoli procedimenti.

ART. 12 - COLLABORAZIONI

Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza. L'accettazione della domanda di collaborazione, è atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei programmi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale. Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare i tempi e le procedure previste dagli articoli 10, 17 e 20.

ART. 13 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

1. Nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento per la disciplina dell'affidamento di beni immobili comunali a terzi, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce beneficio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

2. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4.

3. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

4. L'assegnazione dei beni oggetto dell'istanza di parte è disposto con delibera della Giunta comunale su istruttoria del Servizio affari generali.

5. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione. Nel caso di utilizzo non occasionale dovrà essere sottoscritta specifica convenzione con l'Amministrazione comunale.

Art. 14 – CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'INTERVENTO DEL COMUNE

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

3. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o benefici economici così come definiti dal presente Regolamento.

Art. 15 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO IV - PROCEDIMENTO

Art. 16 - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ANNUALE.

1. Le istanze e le proposte per contributi ordinari a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:

- a) bilancio di previsione;
- b) programma di attività;
- c) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- d) dichiarazione se il richiedente sia soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto;
- e) documento di identità del legale rappresentante.

Art. 17 - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE.

1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto e comunque entro il 30 novembre. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Comune è tenuto a dare formale risposta.

2. Le stesse dovranno essere corredate da:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente o Associazione, se non in possesso dell'Amministrazione;
- b) prospetto delle spese e delle entrate relative alla manifestazione;
- c) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- d) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- e) dichiarazione se il richiedente sia un soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto;
- f) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- g) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

Art. 18 - VALUTAZIONE

Le istanze pervenute saranno inserite in graduatorie di priorità formate raggruppando le richieste inoltrate secondo le finalità di cui all'articolo 4 e valutate successivamente secondo i seguenti parametri:

- a) localizzazione dell'attività o della manifestazione all'interno del territorio comunale;
- b) perseguimento di interessi di utilità sociale, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
- c) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- d) carattere originale e innovativo del progetto;
- e) concorso di altri Enti, Istituzioni ovvero Associazioni alla realizzazione della manifestazione o alla formulazione delle attività;

f) grado di compartecipazione economica richiesta all'Amministrazione comunale e coinvolgimento della stessa.

Art. 19 – PIANO DI RIPARTO

1. La Giunta comunale quantifica il rapporto tra contributi annuali ed una tantum rispetto alle disponibilità del capitolo di cui all'articolo 7, approva le graduatorie di cui all'articolo 18 ed assegna i relativi contributi.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, si procederà all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili a favore dei soggetti esclusi, scorrendo la relativa graduatoria.
3. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – CONCESSIONE RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui al presente regolamento è di competenza del dirigente ovvero del responsabile del Servizio affari generali.
2. La rendicontazione dei contributi "una tantum" deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione.
3. La rendicontazione dei contributi ordinari deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui è stata disposta la concessione.
4. Ai fini della rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
 - b) copie delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali corredate dalle relative spese sostenute e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente su cui si certifichi che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati;
5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 2 è disposta entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4.
6. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 avviene entro 60 giorni dalla presentazione e verifica del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stato concesso il contributo, richiedendo del caso la presentazione della documentazione di cui al comma 4 in originale.
8. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto la liquidazione del contributo sarà ridotta proporzionalmente.

Art. 21 – Revoca

1. Nel caso di mancata presentazione ovvero di invalidità della documentazione richiesta per le verifiche di cui all'articolo 20, comma 7 del presente Regolamento, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 49 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, le domande di finanziamento potranno essere presentate entro il 1 luglio.

Art. 23 NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. E' abrogato il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale 22/01/1991, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.

ALLEGATI

Mod. A. Istanza per la concessione di contributo per l'attività annuale di Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati.

Mod. B. Istanza per la concessione di contributo per manifestazioni ed iniziative.

Mod. C. Istanza per la concessione di patrocinio per le iniziative di Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati.